

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**CIRCOLARE 2 dicembre 2006, n.2**

**Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.**

Alle associazioni ed organizzazioni  
della filiera miele

Alle regioni e province autonome -  
Assessorati agricoltura

All'Ispettorato centrale repressione  
frodi

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero della salute

Al Consiglio per la ricerca e la  
sperimentazione in agricoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione  
alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e  
commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della  
precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre  
1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del  
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per  
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché  
in materia di fiscalità di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato  
l'art. 3, comma 2, lettera f), del predetto decreto legislativo n.  
179/2004.

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato  
la necessità di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei  
Paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul  
commercio di confezioni etichettate anteriormente all'entrata in  
vigore della legge n. 81/2006.

La richiamata legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facoltà  
di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da  
due o più Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita  
indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati  
raccolti, una delle seguenti indicazioni:

- 1) miscela di mieli originari della CE;
- 2) miscela di mieli non originari della CE;
- 3) miscela di mieli originari e non originari della CE.

La più volte citata legge n. 81/2006 introduce pertanto una  
norma più restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela  
del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele  
devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.

Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato  
la necessità di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle  
scorte di prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore  
della legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato  
un tempo adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova  
disposizione.

In mancanza di ciò, si ritiene possa essere applicato,  
nell'attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto  
legislativo n. 179/2004 che all'art. 8, comma 2 sulla  
commercializzazione del miele etichettato anteriormente all'entrata  
in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni contenenti  
miscele di mieli originari di Paesi diversi, etichettate  
conformemente al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono  
continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni  
caso entro il 31 dicembre 2007.

Roma, 2 dicembre 2006

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio